

Federalismo acerbo

di *Enrico DE MITA*

Mentre in Germania il sistema federale si va sempre più attorcigliando su se stesso per ragioni politiche ed economiche (per un crescente ruolo delle Regioni nella gestione del Paese e per una specie di veto delle stesse rispetto alle iniziative del Governo), in Italia la situazione del sistema regionale ancora più piena di incognite per ragioni uguali e contrarie a quelle della Germania: senza avere una tradizione alle spalle siamo ancora a livello zero, ed il Governo che per ragioni di politica economica è costretto a limitare le autonomie.

Siamo alla ricerca continua di perfezionamento (vero o presunto) dei poteri delle Regioni, sicché con enfasi verrà approvata una seconda riforma del Titolo V della Costituzione che potrebbe essere vanificata da un referendum, mentre la vita pratica delle Regioni è alle prese con difficoltà di risorse finanziarie. Con contraddizione non di poco conto, lo stesso Governo che rincorre la cosiddetta devolution, non solo ignora gli studi che dovrebbero fondare una nuova finanza regionale, ma continua a restringere il terreno che costituzionalmente dovrebbe essere riservato alle Regioni.

La Corte finora ha invocato una legge di coordinamento e ha invitato le parti (Stato e Regioni) a stare nei propri limiti fino a quando non verrà approvata una apposita legge di principi. In assenza di una legge all'interno della quale muoversi, ben poco è lo spazio di manovra delle Regioni. Le esigenze di spesa di queste, infatti, trovano il limite della legislazione statale, che risente della carenza di una legge generale che disciplini compiutamente la materia: ragion per cui lo Stato ricorre a una legislazione casistica minuta che si pone in contrasto con i principi costituzionali.

Il legislatore statale può legittimamente imporre agli enti autonomi vincoli alle politiche di bilancio, ancorché si traducano, inevitabilmente, in limitazioni indirette all'autonomia di spesa degli enti stessi, ma solo con disciplina di principio: quando invece la legge statale impone specifici vincoli riguardanti singole voci di spesa, allora costituisce una inammissibile ingerenza nell'autonomia degli enti.

Affermando tale principio, la Corte, nella sentenza 417/2005 ha dichiarato incostituzionali alcune norme del decreto sul contenimento della spesa pubblica dello scorso anno, evidenziando implicitamente una volta di più l'assenza di una legge generale sul tema dei rapporti Stato-Regioni.

La questione sollevata da una serie di Regioni aveva a oggetto alcune norme del decreto legge n. 168/2004, riguardanti puntuali vincoli posti dallo Stato alle spese delle Regioni. Le ricorrenti lamentavano che tali norme non si limitassero a fissare l'entità massima del disavanzo o del complesso della spesa pubblica corrente, ma specificassero ed elencassero le singole tipologie di spese che gli enti territoriali avrebbero dovuto contenere entro determinate percentuali previste dalle stesse norme. E tali vincoli, proseguivano le Regioni, non solo non sarebbero riconducibili a principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ledendo quindi l'autonomia finanziaria di Regioni ed enti locali, ma inciderebbero negativamente sulla generalità delle competenze legislative e amministrative di queste.

La Corte, dichiarando fondata la questione, ha ribadito il principio per cui lo Stato, quando impone dei vincoli alle politiche di bilancio degli enti autonomi, può farlo solo con disciplina di principio, per ragioni di coordinamento finanziario connesse a obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari (sentenze nn. 376/2003, 4, 36 e 390 del 2004).

Le norme che fissano vincoli puntuali relativi a singole voci di spesa dei bilanci delle Regioni e

degli enti locali, non costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, e ledono pertanto l'autonomia finanziaria di spesa garantita dall'art. 119.

La legge statale può quindi stabilire solo un <<limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa>>. Ora, la previsione, da parte della legge statale, di limiti all'entità di una singola voce di spesa, non può essere considerata un principio fondamentale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica. Per cui i vincoli introdotti dalla legge censurata, riguardando singoli voci di spesa, comportano una inammissibile ingerenza nell'autonomia degli enti relativamente alla gestione della spesa.

La sentenza 417 si pone anche come importante punto di riferimento per gli immediati lavori parlamentari. Il maxiemendamento al decreto fiscale collegato alla Finanziaria per il 2006, approvato al Senato e passato ora alla Camera, sembra contenere ai commi 6, 7 e 8 norme analoghe a quelle dichiarate incostituzionali.